



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 13.05.1997
COM(97) 211 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 391/97 che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel corso delle consultazioni tra gli Stati costieri interessati, segnatamente la Comunità, le Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa, è stato raggiunto un accordo, il 14 dicembre 1996, sulla gestione e la ripartizione nel 1997 del fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia (aringa atlantico-scandinava). In virtù di tale accordo, la Comunità ha ottenuto un quantitativo totale di 130 000 tonnellate e la Norvegia di 854 000 tonnellate.

Nell'ambito dello stesso accordo è stata successivamente raggiunta un'intesa sul reciproco accesso alle zone di pesca che consente alla Comunità di pescare fino ad un massimo di 40 000 tonnellate del proprio contingente nelle acque norvegesi (30 000 tonnellate nella zona economica norvegese e 10 000 tonnellate nella zona di pesca interno a Jan Mayen) e alla Norvegia di pescare fino ad un massimo di 10 000 tonnellate nelle acque comunitarie.

In esito a nuove consultazioni tra la Comunità e la Norvegia, il 19 febbraio 1997 sono state definite le condizioni per il rilascio delle licenze relative all'intesa raggiunta in materia di reciproco accesso.

La presente proposta intende disciplinare l'accesso dei pescherecci norvegesi nelle acque comunitarie modificando il regolamento (CE) n. 391/97 del Consiglio.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. /97 DEL CONSIGLIO

del 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 391/97 che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura¹, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 391/97² stabilisce per il 1997 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia;

considerando che la Comunità, le Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa hanno avuto consultazioni in seguito alle quali hanno deciso, il 14 dicembre 1996, di raccomandare alle rispettive autorità di concludere un accordo sulla gestione e la ripartizione del fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia (aringa atlantico-scandinava) nel 1997;

considerando che in seguito a tale accordo è stata raggiunta un'intesa tra la Comunità e la Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca che consente alla Norvegia di pescare 10 000 tonnellate del proprio contingente nelle acque di pesca comunitarie a nord di 62° di latitudine nord;

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono nuovamente consultate su tale attività di pesca e in particolare sulle condizioni di rilascio delle licenze;

considerando che occorre ora mettere in atto tali accordi per quanto riguarda l'accesso delle navi battenti bandiera della Norvegia nelle acque di pesca comunitarie e modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 391/97 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

² GU n. L 66 del 6.3.1997, pag. 49.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 391/97 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

“In deroga al primo comma, la Commissione rilascia per conto della Comunità 10 licenze e permessi speciali di pesca validi in qualsiasi giorno per la pesca delle aringhe nella divisione CIEM IIa (a nord di 62° di latitudine nord).

2. È aggiunta all'allegato I la tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1997

Il Presidente

Per il Consiglio

ALLEGATO

Contingenti di cattura della Norvegia per il 1997

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità
Aringa	CIEM IIa	10 000

ISSN 0254-1505

COM(97) 211 def.

DOCUMENTI

IT

03 11 14

N. di catalogo : CB-CO-97-198-IT-C

ISBN 92-78-19533-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo